

“LA TRASMITTANZA TERMICA: ORA ANCHE LE PORTE RIENTRANO NELLE CATEGORIE CHE DEVONO RISPETTARE I PARAMETRI DI DISPERSIONE DI CALORE E POSSONO GODERE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 55%”.

Entra in vigore il 25 giugno 2009 il regolamento di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n.192, relativo al rendimento energetico nell’edilizia.

Questo decreto definisce l’obbligo, da parte del produttore, di rispettare determinati valori di trasmittanza nella produzione delle proprie porte. Il rispetto di questi valori rende possibile la richiesta, da parte dell’acquirente, dell’agevolazione fiscale del 55%.

Il decreto nella sua interezza è molto importante, ma ancor di più è il fatto che esso utilizza ora l’espressione “**porte, finestre e vetrine**”, al posto di “finestre prive di infissi” come in precedenza.

Nell’ articolo 4, comma c), viene precisato che:

“Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.142, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali **porte, finestre e vetrine anche se non apribili**, comprensive degli **infissi**, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo. Restano **esclusi** dal rispetto di detti requisiti gli **ingressi pedonali automatizzati**, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.”

Già nel decreto dell’11 marzo 2008 (attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.244) i vari valori di dispersione termica da rispettare sono riferiti a “**porte, finestre, vetrine**”. In questo senso si potrebbe legittimamente affermare che il precedente termine “**finestre prive di infissi**” è stato allargato a livello legislativo anche alle “**porte**”.

Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici.

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K).

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti(*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici.

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K).

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti(*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.

(Tabelle tratte da GURITEL- Gazzetta Ufficiale on line)

Nell'articolo 4 viene altresì specificato come da questo decreto vengano **esclusi** gli "ingressi pedonali automatizzati", poiché la funzione di questi prodotti è rendere agevole il passaggio in luoghi pubblici garantendo allo stesso tempo il massimo della chiusura (e, conseguentemente, la minima dispersione di calore).

In conclusione sembra possibile affermare che il coinvolgimento delle porte tra le categorie obbligate al rispetto dei parametri sopra presentati(vedi tabelle), parametri che è necessario ricordare cambieranno ogni due anni, rende sempre più concreto e reale l'aiuto della detrazione fiscale del 55% nell'acquisto di queste.